

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2640/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2641/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 3
- Regolamento (CE) n. 2642/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 5
- Regolamento (CE) n. 2643/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 2644/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca** 8
- Regolamento (CE) n. 2645/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, relativo alle domande di titoli di importazione «ACP» per i prodotti di cui al codice NC 1007 00 90 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2646/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/83 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 2647/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, che concede, per la campagna 1999/2000, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato** 11

Sommario (segue)

| | |
|---|----|
| Regolamento (CE) n. 2648/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso | 13 |
| Regolamento (CE) n. 2649/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali | 16 |
| Regolamento (CE) n. 2650/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali | 19 |
| Regolamento (CE) n. 2651/1999 della Commissione, del 15 dicembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva | 21 |

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1999/829/Euratom:

| | |
|--|----|
| * Raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 1999, sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom [notificata con il numero C(1999) 3932] | 23 |
|--|----|

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2640/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 052 | 103,5 |
| | 204 | 49,2 |
| | 624 | 132,5 |
| | 999 | 95,1 |
| 0707 00 05 | 052 | 118,8 |
| | 999 | 118,8 |
| 0709 10 00 | 220 | 196,7 |
| | 999 | 196,7 |
| 0709 90 70 | 052 | 111,8 |
| | 204 | 100,2 |
| | 999 | 106,0 |
| 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 | 052 | 40,3 |
| | 204 | 45,5 |
| | 388 | 35,6 |
| | 999 | 40,5 |
| 0805 20 10 | 052 | 77,1 |
| | 204 | 55,4 |
| | 999 | 66,3 |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | 052 | 74,9 |
| | 204 | 53,1 |
| | 464 | 123,0 |
| | 999 | 83,7 |
| 0805 30 10 | 052 | 52,7 |
| | 600 | 59,4 |
| | 999 | 56,0 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 400 | 85,6 |
| | 404 | 76,1 |
| | 728 | 89,9 |
| | 999 | 83,9 |
| | 052 | 142,9 |
| 0808 20 50 | 064 | 63,7 |
| | 400 | 75,6 |
| | 720 | 70,9 |
| | 999 | 88,3 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2641/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1999**

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾; tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;
- (2) il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;
- (3) per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;
- (4) non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato; devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

- (5) per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;
- (6) un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;
- (7) qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;
- (8) dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

| Codice NC | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ^(?) |
|---------------------------|--|---|---|
| 1703 10 00 ⁽¹⁾ | 6,60 | 0,15 | — |
| 1703 90 00 ⁽¹⁾ | 7,27 | 0,03 | — |

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

^(?) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2642/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1999**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento; in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;
- (3) per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽³⁾; tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999; lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero ⁽⁴⁾; l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

- (4) la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;
- (5) in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;
- (6) la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo;
- (7) l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;
- (8) considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

| Codice prodotto | Importo della restituzione |
|-----------------|------------------------------------|
| | — EUR/100 kg — |
| 1701 11 90 9100 | 43,18 ⁽¹⁾ |
| 1701 11 90 9910 | 43,38 ⁽¹⁾ |
| 1701 11 90 9950 | ⁽²⁾ |
| 1701 12 90 9100 | 43,18 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 90 9910 | 43,38 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 90 9950 | ⁽²⁾ |
| | — EUR/1 % di saccarosio × 100 kg — |
| 1701 91 00 9000 | 0,4694 |
| | — EUR/100 kg — |
| 1701 99 10 9100 | 46,94 |
| 1701 99 10 9910 | 49,38 |
| 1701 99 10 9950 | 47,16 |
| | — EUR/1 % di saccarosio × 100 kg — |
| 1701 99 90 9100 | 0,4694 |

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2643/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1999**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventesima
gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento
(CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) in conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,475 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 2644/1999 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 1999****relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 53/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1999, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle Færøer ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1619/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce dei contingenti di sgombro per il 1999;
- (2) ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
- (3) secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque delle Færøer da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in

Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1999; la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a decorrere dal 30 novembre 1999; è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle Færøer eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato a tale Stato membro per il 1999.

La pesca dello sgombro nelle acque delle Færøer eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 79.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2645/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1999**

relativo alle domande di titoli di importazione «ACP» per i prodotti di cui al codice NC 1007 00 90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2809/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione, nel settore dei cereali, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ⁽⁴⁾,

(1) considerando che la Commissione è tenuta a fissare, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande, un coefficiente unico di riduzione

dei quantitativi richiesti qualora questi superino il quantitativo previsto nel contingente anno;

(2) considerando che le domande di titoli presentate il 13 dicembre 1999 vertono su 11 555 tonnellate e che il quantitativo massimo è pari a 4 763 tonnellate con un dazio doganale ridotto del 60%; che occorre quindi fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titolo di importazione presentate il 13 dicembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titolo d'importazione nel quadro del contingente «ACP» per le importazioni di sorgo di cui al codice NC 1007 00 90 a dazio doganale ridotto del 60 %, presentate il 13 dicembre 1999 e comunicate alla Commissione, sono accolte applicando ai quantitativi in esse indicati il coefficiente di 0,412203.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 41.

REGOLAMENTO (CE) N. 2646/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1059/83 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/96⁽⁴⁾, fissa le aliquote degli aiuti. Tali aliquote sono intese a compensare i costi relativi al magazzinaggio dei vini, quali gli oneri finanziari, le spese tecniche e i costi dei necessari certificati d'analisi. La flessione dei tassi d'interesse registrata nell'ultimo periodo giustifica una revisione degli elementi di calcolo delle aliquote degli aiuti al magazzinaggio. D'altro canto, l'abolizione della distillazione detta «della garanzia di buon fine» ha contribuito ad incrementare le spese tecniche di magazzinaggio; i vini, infatti, sono ora immessi sul mercato dopo il magazzinaggio e devono quindi essere di buona qualità ed essere stati manipolati con cura durante la conservazione. È necessario adeguare le aliquote degli aiuti tenendo conto dell'evoluzione di tali elementi di calcolo;
- (2) il comitato di gestione dei vini non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1059/83 è modificato come segue:

1. All'articolo 12, lettera a):
 - l'importo di 0,01715 ECU è sostituito dall'importo di 0,01544 EUR,
 - l'importo di 0,02524 ECU è sostituito dall'importo di 0,02272 EUR.
2. All'articolo 12, lettera c):
 - l'importo di 0,02041 ECU è sostituito dall'importo di 0,01837 EUR;
 - l'importo di 0,03019 ECU è sostituito dall'importo di 0,02717 EUR.
3. All'articolo 12, lettera d):
 - l'importo di 0,06835 ECU è sostituito dall'importo di 0,06152 EUR;
 - l'importo di 0,07547 ECU è sostituito dall'importo di 0,06792 EUR.
4. All'articolo 12, lettera e), l'importo di 0,06835 ECU è sostituito dall'importo di 0,06152 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 116 del 30.4.1983, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2647/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1999**

che concede, per la campagna 1999/2000, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5 e l'articolo 83,

La possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 è concessa nel periodo dal 16 dicembre 1999 al 15 febbraio 2000 per:

considerando quanto segue:

— i vini da tavola, a condizione che detti vini posseggano i requisiti specificati all'articolo 6, paragrafo 3 del suddetto regolamento,

— i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

(1) al bilancio di previsione relativo alla campagna 1999/2000 risulta che, per i vini da tavola, le disponibilità all'inizio della campagna vinicola superano di oltre 4 mesi le utilizzazioni normali della campagna; in tali circostanze, ricorrono le condizioni per concedere la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87;

Articolo 2

I requisiti qualitativi minimi cui devono soddisfare i vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio figurano nell'allegato del presente regolamento.

(2) al suddetto bilancio di previsione risulta l'esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica. Occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola; è necessario, per le stesse ragioni, concedere tale possibilità per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati;

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1059/83, il vino da tavola in Portogallo deve presentare un tenore in zuccheri riduttori non superiore a 4 grammi per litro.

Articolo 3

(3) il mercato dei mosti e dei mosti concentrati destinati all'elaborazione di succhi d'uva si sta sviluppando e quindi, per favorire l'utilizzazione di prodotti viticoli per usi diversi dalla vinificazione, è opportuno permettere la commercializzazione di mosti e di mosti concentrati oggetto di contratto di magazzinaggio conformemente al regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/96 ⁽⁴⁾, e destinati all'elaborazione di succo d'uva, a partire dal quinto mese di validità del contratto, su semplice dichiarazione del produttore all'organismo di intervento; la stessa possibilità dev'essere concessa per favorire l'esportazione di tali prodotti;

I produttori che, entro i limiti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1059/83, desiderano concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per un vino da tavola, comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola prodotto nella campagna in corso.

A tale scopo, il produttore presenta una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di produzione compilate in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione ⁽⁵⁾.

Articolo 4

(4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

1. Per la campagna 1999/2000, i produttori che non abbiano presentato una domanda di anticipo in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1059/83, possono commercializzare i mosti di uva e i mosti concentrati di uva destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, a partire dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio.

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 116 del 30.4.1983, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 14.

2. In tal caso, i produttori informano l'organismo di intervento conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1059/83.

L'organismo di intervento accerta che al prodotto sia riservata l'utilizzazione finale per gli scopi dichiarati.

L'utilizzazione ai fini previsti dei prodotti di cui al paragrafo 1 è considerata totale qualora riguardi almeno il 97 % dei quantitativi oggetto dei contratti di magazzinaggio.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

REQUISITI QUALITATIVI MINIMI RICHIESTI PER I VINI DA TAVOLA

I. Vini bianchi

- | | |
|---|------------------------------|
| a) gradazione alcolometrica effettiva minima: | 10,5 % vol |
| b) acidità volatile massima: | 9 milliequivalenti per litro |
| c) tenore massimo in anidride solforosa: | 155 mg per litro |

II. Vini rossi

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) gradazione alcolometrica effettiva minima: | 10,5 % vol |
| b) acidità volatile massima: | 11 milliequivalenti per litro |
| c) tenore massimo in anidride solforosa: | 155 mg per litro |

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c).

REGOLAMENTO (CE) N. 2648/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1999
che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) i dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2595/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;

(2) l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1503/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2595/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2595/1999 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 34.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

| Codice NC | Dazio all'importazione ⁽¹⁾ | | | | |
|------------|---|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| | Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾ | ACP (¹) (²) (³) | Bangladesh (⁴) | Basmati India e Pakistan (⁵) | Egitto (⁶) |
| 1006 10 21 | (7) | 76,44 | 111,06 | | 173,10 |
| 1006 10 23 | (7) | 76,44 | 111,06 | | 173,10 |
| 1006 10 25 | (7) | 76,44 | 111,06 | | 173,10 |
| 1006 10 27 | (7) | 76,44 | 111,06 | | 173,10 |
| 1006 10 92 | (7) | 76,44 | 111,06 | | 173,10 |
| 1006 10 94 | (7) | 76,44 | 111,06 | | 173,10 |
| 1006 10 96 | (7) | 76,44 | 111,06 | | 173,10 |
| 1006 10 98 | (7) | 76,44 | 111,06 | | 173,10 |
| 1006 20 11 | 247,09 | 82,14 | 119,21 | | 185,32 |
| 1006 20 13 | 247,09 | 82,14 | 119,21 | | 185,32 |
| 1006 20 15 | 247,09 | 82,14 | 119,21 | | 185,32 |
| 1006 20 17 | 208,76 | 68,72 | 100,04 | 0,00 | 156,57 |
| 1006 20 92 | 247,09 | 82,14 | 119,21 | | 185,32 |
| 1006 20 94 | 247,09 | 82,14 | 119,21 | | 185,32 |
| 1006 20 96 | 247,09 | 82,14 | 119,21 | | 185,32 |
| 1006 20 98 | 208,76 | 68,72 | 100,04 | 0,00 | 156,57 |
| 1006 30 21 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 23 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 25 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 27 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 42 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 44 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 46 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 48 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 61 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 63 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 65 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 67 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 92 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 94 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 96 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 30 98 | (7) | 146,86 | 212,59 | | 341,25 |
| 1006 40 00 | (7) | 45,38 | (7) | | 105,00 |

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

| | Risone | Tipo Indica | | Tipo Japonica | | Rotture |
|-----------------------------------|------------------|-------------|----------|---------------|-----------|------------------|
| | | Semigreggio | Lavorato | Semigreggio | Lavorato | |
| 1. Dazio all'importazione (EUR/t) | (¹) | 208,76 | 455,00 | 247,09 | 455,00 | (¹) |
| 2. Elementi di calcolo: | | | | | | |
| a) Prezzo cif Arag (EUR/t) | — | 334,25 | 291,06 | 313,81 | 304,42 | — |
| b) Prezzo fob (EUR/t) | — | — | — | 283,92 | 274,53 | — |
| c) Noli marittimi (EUR/t) | — | — | — | 29,89 | 29,89 | — |
| d) Fonte | — | USDA | USDA | Operatori | Operatori | — |

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 2649/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1999
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

- (1) considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;
- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

- (4) considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;
- (5) considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;
- (6) considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t) | Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in EUR/t) |
|------------|---|--|--|
| 1001 10 00 | Frumento (grano) duro di qualità elevata | 25,97 | 15,97 |
| | di qualità media (1) | 35,97 | 25,97 |
| 1001 90 91 | Frumento (grano) tenero destinato alla semina | 36,03 | 26,03 |
| 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3) | 36,03 | 26,03 |
| | di qualità media | 79,96 | 69,96 |
| | di bassa qualità | 92,43 | 82,43 |
| 1002 00 00 | Segala | 72,34 | 62,34 |
| 1003 00 10 | Orzo destinato alla semina | 72,34 | 62,34 |
| 1003 00 90 | Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3) | 72,34 | 62,34 |
| 1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido | 99,85 | 89,85 |
| 1005 90 00 | Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3) | 99,85 | 89,85 |
| 1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | 72,34 | 62,34 |

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 1.12.1999 al 14.12.1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

| Quotazioni borsistiche | Minneapolis | Kansas-City | Chicago | Chicago | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis |
|--|-------------|--------------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) | HRS2. 14 % | HRW2. 11,5 % | SRW2 | YC3 | HAD2 | qualità media (*) | US barley 2 |
| Quotazione (EUR/t) | 114,38 | 95,74 | 85,78 | 75,93 | 143,98 (**) | 133,98 (**) | 97,61 (**) |
| Premio sul Golfo (EUR/t) | — | 7,09 | 4,57 | 7,01 | — | — | — |
| Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) | 19,54 | — | — | — | — | — | — |

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 15,05 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,89 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2650/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1999
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

- (1) considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2402/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/1999 ⁽⁴⁾;
- (2) considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

- (3) considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 290 del 12.11.1999, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'15 dicembre 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

| Codice prodotto | Destinazione ⁽¹⁾ | Corrente 12 | 1° term. 1 | 2° term. 2 | 3° term. 3 | 4° term. 4 | 5° term. 5 | 6° term. 6 |
|-----------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1001 10 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1001 10 00 9400 | 01 | 0 | -1,00 | -2,00 | -3,00 | -4,00 | — | — |
| 1001 90 91 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1001 90 99 9000 | 03 | 0 | 0 | -1,50 | -2,25 | -3,75 | -3,75 | -3,75 |
| | 02 | 0 | 0 | -1,50 | -2,25 | -3,75 | — | — |
| 1002 00 00 9000 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1003 00 10 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1003 00 90 9000 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1004 00 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1004 00 00 9400 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1005 10 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1005 90 00 9000 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1007 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1008 20 00 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 11 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 15 9100 | 01 | 0 | 0 | -2,06 | -3,08 | -5,14 | — | — |
| 1101 00 15 9130 | 01 | 0 | 0 | -1,92 | -2,88 | -4,80 | — | — |
| 1101 00 15 9150 | 01 | 0 | 0 | -1,77 | -2,66 | -4,43 | — | — |
| 1101 00 15 9170 | 01 | 0 | 0 | -1,64 | -2,45 | -4,09 | — | — |
| 1101 00 15 9180 | 01 | 0 | 0 | -1,53 | -2,30 | -3,83 | — | — |
| 1101 00 15 9190 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1101 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1102 10 00 9500 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1102 10 00 9700 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1102 10 00 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1103 11 10 9200 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1103 11 10 9400 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1103 11 10 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1103 11 90 9200 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1103 11 90 9800 | — | — | — | — | — | — | — | — |

(¹) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2651/1999 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 1999
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

- (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;
- (2) considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾;
- (3) considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;
- (4) considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata,

se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

- (5) considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;
- (6) considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;
- (7) considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;
- (8) considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;
- (9) considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(EUR/100 kg)

| Codice prodotto | Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾ |
|-----------------|---|
| 1509 10 90 9100 | 0,00 |
| 1509 10 90 9900 | 0,00 |
| 1509 90 00 9100 | 0,00 |
| 1509 90 00 9900 | 0,00 |
| 1510 00 90 9100 | 0,00 |
| 1510 00 90 9900 | 0,00 |

⁽¹⁾ Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1999
sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom

[notificata con il numero C(1999) 3932]

(1999/829/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 37 e 124, previa consultazione del gruppo di persone designate, in conformità dell'articolo 31 del trattato, dal comitato scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 37 recita che ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi;
- (2) l'esperienza acquisita in sede di applicazione delle raccomandazioni della Commissione del 16 novembre 1960 ⁽¹⁾, 82/181/Euratom ⁽²⁾ e 91/4/Euratom ⁽³⁾ concernenti l'applicazione dell'articolo 37 del trattato;
- (3) la Corte di giustizia delle Comunità europee nella sua sentenza del 22 settembre 1988 nella causa 187/87 ⁽⁴⁾ ha statuito quanto segue: «l'articolo 37 del trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica deve essere interpretato nel senso che i dati generali di un progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi devono essere comunicati alla Commissione prima che lo smaltimento stesso sia autorizzato dalle competenti autorità dello Stato membro interessato»;
- (4) nella stessa sentenza la Corte statuisce che «In considerazione di quanto precede, va riconosciuto che quando uno Stato membro subordina ad un'autorizzazione lo smaltimento di residui radioattivi, è indispensabile che, onde dare piena efficacia al parere della Commissione, questo sia portato a conoscenza dello Stato di cui trattasi prima della concessione di detta autorizzazione»;
- (5) l'obiettivo dell'articolo 37 è di prevenire qualsiasi possibilità di contaminazione radioattiva di un altro Stato membro; la Commissione, dopo aver consultato il suddetto gruppo ha ritenuto che lo smaltimento di residui radioattivi associati con talune operazioni non sia in grado di comportare la contaminazione radioattiva di un altro Stato membro;

⁽¹⁾ GU 81 del 21.12.1960, pag. 1893/60.

⁽²⁾ GU L 83 del 29.3.1982, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 6 del 9.1.1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ 1988 ECR, pag. 5013.

- (6) in casi eccezionali, a causa di informazioni ricevute, la Commissione può chiedere la comunicazione di dati generali di un progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi altrimenti non considerati suscettibili di provocare una contaminazione radioattiva di un altro Stato membro sulla base della presente raccomandazione; il parere della Commissione può riguardare un'autorizzazione che è stata concessa in una fase preliminare;
- (7) le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono state riviste dalla direttiva 96/29/Euratom ⁽¹⁾ e che l'applicazione dell'articolo 37 deve riflettere queste revisioni se del caso;
- (8) per valutare i progetti di smaltimento in modo coerente, è necessario specificare quali tipi di operazioni possono dar luogo allo smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi dell'articolo 37 del trattato, e specificare per i vari tipi di operazioni quali siano le informazioni da fornire sotto forma di dati generali;
- (9) tutti gli Stati membri hanno ora dichiarato di voler rinunciare all'affondamento in mare,

RACCOMANDA:

1. Che lo «smaltimento di rifiuti radioattivi» ai sensi dell'articolo 37 del trattato deve coprire qualsiasi smaltimento o rilascio accidentale di sostanze associate con le operazioni elencate in appresso, in forma gassosa, liquida o solida o nell'ambiente.
 - 1) Il funzionamento di reattori nucleari.
 - 2) Il ritrattamento del combustibile nucleare irraggiato.
 - 3) L'estrazione, la frantumazione e la conversione di uranio e di torio.
 - 4) L'arricchimento di uranio U-235.
 - 5) La fabbricazione di combustibile nucleare.
 - 6) Lo stoccaggio di combustibile nucleare irraggiato in stabilimenti specializzati ⁽²⁾.
 - 7) La movimentazione e il trattamento di sostanze radioattive su scala industriale ⁽³⁾.
 - 8) Il trattamento o lo stoccaggio di residui radioattivi ⁽²⁾, derivanti dalle operazioni da 1 a 7 e 9.
 - 9) Lo smantellamento di reattori nucleari e di impianti di ritrattamento.
 - 10) Lo stoccaggio sopra o sottoterra di residui radioattivi senza l'intenzione di recuperarli.
 - 11) L'affondamento di rifiuti radioattivi in mare ⁽⁴⁾.
 - 12) Lo smaltimento al di sotto dei fondali marini di rifiuti radioattivi ⁽⁴⁾.
 - 13) Attività lavorative comportanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali e identificate ai sensi del titolo VII delle norme fondamentali di sicurezza da parte degli Stati membri interessati, come preoccupanti per quanto riguarda lo smaltimento risultante di rifiuti radioattivi e considerati soggetti ad autorizzazione preventiva.
 - 14) Tutte le altre attività.
2. Che i «dati generali» ai sensi dell'articolo 37 del trattato significano:
 - per le attività da 1 a 8, le informazioni di cui all'allegato 1,
 - per le attività elencate sotto 9, le informazioni di cui all'allegato 2,
 - per le attività sotto 10, le informazioni di cui all'allegato 3,

⁽¹⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1, da attuarsi entro maggio 2000.

⁽²⁾ Purché l'attività non sia incorporata in un progetto sottoposto con un altro titolo.

⁽³⁾ Ad esclusione delle attività industriali (comportanti la presenza di fonti naturali di radiazioni) coperta dal titolo VII delle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom).

⁽⁴⁾ Attualmente nessuno Stato membro intende effettuare questa operazione.

- per le attività elencate sotto 11 e 12, tali informazioni verranno richieste dalla Commissione caso per caso,
 - per le attività elencate sotto 13, le informazioni pertinenti di cui all'allegato 1, come richiesto per speciali attività (i capitoli 6 e 7 non sono in genere applicabili).
3. Che le attività contemplate nell'ambito del punto 1, sotto 14, sono ritenute non suscettibili di provocare a contaminazione radioattiva di un altro Stato membro, significativa dal punto di vista sanitario, tranne che nei singoli casi specifici in cui la Commissione chiede che tali dati generali vengano notificati.
4. Che, se uno Stato membro prevede di modificare un progetto di smaltimento di residui radioattivi, la comunicazione dei dati generali sia soggetta alle seguenti condizioni:
- 4.1.a) Se uno Stato membro prevede di modificare un progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, per il quale è già stato fornito un parere ai sensi dell'articolo 37, la comunicazione di dati generali contenenti almeno le informazioni stabilite in formato standard di cui all'allegato 4 è necessaria se i limiti autorizzati o le norme associate per lo smaltimento di residui radioattivi sono meno restrittivi di quelli contenuti nel progetto esistente oppure se le conseguenze potenziali del/degli incidente/incidenti di riferimento valutate nella procedura di autorizzazione sono accresciute.
- 4.1.b) A meno che la Commissione non chieda la notifica dei dati generali, nessuna comunicazione di dati generali è necessaria e non sono richieste nuove autorizzazioni o licenze,
- oppure se:
- la modifica del progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi prevede limiti autorizzati e requisiti associati immutati o più restrittivi di quelli contenuti nel programma esistente, e
 - le conseguenze potenziali del/degli incidente/incidenti di riferimento sono immutate oppure diminuite.
- 4.2. Nel caso di un programma per lo smaltimento di rifiuti radioattivi per il quale non è ancora stato fornito un parere ai sensi dell'articolo 37, la notifica dei dati generali è necessaria a meno che lo Stato membro fornisca alla Commissione una dichiarazione che dimostri la conformità alle condizioni di cui al punto 4.1, lettera b).
5. Che i «dati generali» siano notificati alla Commissione:
- 5.1. non appena possibile un anno ma non meno di sei mesi
- prima che qualsiasi autorizzazione per lo smaltimento di residui radioattivi venga concessa da autorità competenti, oppure
 - prima dell'inizio delle attività per cui non si prevede alcuna autorizzazione di smaltimento, oppure
 - per le attività elencate sotto 9, se i limiti autorizzati proposti e i requisiti associati per lo smaltimento di residui radioattivi sono meno restrittivi di quelli previsti dal programma per l'installazione esistente, oppure se le potenziali conseguenze del/degli incidente/incidenti di riferimento sono aumentate, prima che una nuova autorizzazione corrispondente per lo smaltimento di residui radioattivi venga concessa dalle competenti autorità, e,
- 5.2. Nei casi in cui la Commissione ha richiesto dati generali ai sensi del punto 3, al più tardi entro sei mesi dalla richiesta, senza pregiudicare qualsiasi autorizzazione debitamente accordata dalle autorità competenti in attesa di ricezione della richiesta della Commissione. Qualsiasi autorizzazione accordata prima che la Commissione abbia richiesto dati generali sarà rivista alla luce del susseguente parere della Commissione.
6. Che, poiché la presentazione di un progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi rientra nella responsabilità dello Stato membro interessato, detto Stato accetti la responsabilità per tutte le informazioni presentate alla Commissione relative al suddetto progetto.
7. Che lo Stato membro interessato informi la Commissione sulle disposizioni che intende prendere in risposta a qualsiasi raccomandazione contenuta in un parere della Commissione su un progetto di smaltimento.
8. Che lo Stato membro comunichi alla Commissione, per informazione:
- a) l'informazione/le informazioni per lo smaltimento di residui radioattivi per raffronto con le informazioni contenute nei dati generali sui quali è stato basato il parere;

- b) preferibilmente annualmente o almeno ogni due anni, una dichiarazione sugli scarichi nell'ambiente di residui radioattivi liquidi o gassosi provenienti da reattori nucleari o impianti di trattamento e, se del caso, revisioni dell'autorizzazione/autorizzazioni per lo smaltimento di residui radioattivi che sono intervenute durante il periodo contemplato. La suddetta dichiarazione deve essere fornita entro nove mesi dalla scadenza di detto periodo.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 91/4/Euratom.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO 1

«DATI GENERALI»

applicabili alle attività da 1 a 8

INTRODUZIONE

- presentazione generale del progetto,
- stadio attuale della procedura di autorizzazione, fasi previste per l'avviamento.

1. **Sito e ambiente**1.1. *Situazione geografica e topografica nonché caratteristiche geografiche del sito e della regione con*

- carta della regione che indichi l'ubicazione nonché le coordinate geografiche (gradi, minuti) del sito
- caratteristiche importanti della regione
- collocazione rispetto agli altri impianti analoghi, i cui rilasci possono interferire con quelli dell'impianto considerato
- situazione rispetto agli altri Stati membri, con indicazione delle distanze dai confini e dai centri abitati importanti più vicini, con indicazione della loro popolazione.

1.2. *Sismologia*

- grado di sismicità della regione, intensità sismica massima probabile e qualificazione sismica prevista per l'impianto.

1.3. *Idrologia*

Nel caso di un impianto situato lungo un corso d'acqua che fornirebbe una via potenziale di contaminazione per un altro Stato membro, breve descrizione delle caratteristiche idrologiche, che si estendono all'altro(i) Stato(i) membro(i) ad esempio:

- caratteristiche generali del corso(i) d'acqua, principali affluenti, estuario, grandi opere di regolazione, pianure alluvionali, ecc.,
- portata media, portata di piena e di magra nonché frequenza,
- falda freatica sotterranea, livelli e portate
- breve descrizione delle zone litorali
- direzione e forza delle correnti, maree, schemi della circolazione sia locale sia regionale
- rischio d'inondazione e protezione del sito.

1.4. *Meteorologia*

Climatologia regionale con distribuzione delle frequenze:

- della direzione e della velocità del vento
- d'intensità e di durata delle precipitazioni
- per ciascun settore di provenienza del vento, delle condizioni atmosferiche di diffusione e della durata delle inversioni di temperatura.

1.5. *Economia agroalimentare*

Indicazione sommaria:

- delle caratteristiche pedologiche ed ecologiche della regione
- dell'utilizzazione delle acque della regione, e, se del caso, negli Stati membri confinanti
- delle principali risorse alimentari della regione e, se del caso, degli altri Stati membri: colture, allevamenti, pesca, caccia e, per gli scarichi in mare, dati sulla pesca nelle acque territoriali ed extraterritoriali

- distribuzione delle principali risorse alimentari e in particolare esportazione verso gli altri Stati membri dalle regioni interessate, nella misura in cui esse sono collegate al rischio di esposizione proveniente dagli scarichi, attraverso le vie significative di esposizione.

1.6. *Altre attività nei dintorni del sito*

- se del caso, impianti industriali o insediamenti militari, trasporti terrestri e aerei e qualsiasi altro fattore che possa avere un'influenza sulla sicurezza dell'impianto
- disposizioni di protezione.

2. **Impianto**

2.1. *Caratteristiche principali dell'impianto*

- descrizione sommaria dell'impianto
- natura, finalità e caratteristiche principali dei processi
- assetto del sito
- disposizioni di sicurezza.

2.2. *Sistemi di ventilazione e trattamento dei residui gassosi e dei residui trascinati dall'aria*

Descrizione della ventilazione, del decadimento, sistemi di filtrazione e di scarico, in condizioni normali e in caso di incidenti, inclusi diagrammi di flusso.

2.3. *Trattamento dei residui liquidi*

Descrizione degli impianti per il trattamento dei residui liquidi, della capacità di stoccaggio e dei sistemi di scarico, inclusi i diagrammi di flusso.

2.4. *Trattamento dei residui solidi*

Descrizione degli impianti di trattamento dei residui solidi e capacità di stoccaggio.

2.5. *Contenitori stagni*

Descrizione sommaria includente specifiche relative alla tenuta e alle prove di tenuta.

2.6. *Disattivazione e smantellamento*

- periodo previsto di funzionamento dell'impianto
- importanza attribuita alla disattivazione e allo smantellamento
- indicazioni sulle disposizioni tecniche e amministrative per la disattivazione e lo smantellamento.

3. **Smaltimento nell'atmosfera di residui radioattivi in condizioni di funzionamento normale**

3.1. *Procedura di autorizzazione in vigore*

- descrizione sommaria della procedura in vigore
- limiti di tolleranza dei rilasci nonché normative associate previste dalle autorità, inclusa la composizione ipotizzata del radionuclide.

3.2. *Aspetti tecnici*

- scarichi annui previsti
- origini degli effluenti radioattivi, loro composizione e forme fisico-chimiche
- gestione dei suddetti effluenti, metodi e vie di scarico.

3.3. *Controllo degli scarichi*

- campionamento, analisi e misurazione degli scarichi, intrapresi sia dall'operatore, sia dalle autorità competenti
- principali caratteristiche dei dispositivi di controllo
- livelli di allarme, misure d'intervento (manuali e automatiche).

3.4. *Valutazione delle vie di trasferimento all'uomo*

3.4.1. Modelli e parametri utilizzati per calcolare le conseguenze degli scarichi:

- dispersione atmosferica degli effluenti
- deposizione al suolo e risospensione
- catene alimentari, inalazione, esposizione esterna ...
- abitudini di vita (dieta, tempo d'esposizione, ...)
- altri parametri usati nei calcoli.

3.4.2. Valutazione delle concentrazioni e dei livelli d'esposizione associati agli scarichi menzionati al punto 3.1:

- concentrazioni medie annue dell'attività nell'atmosfera a livello del suolo e contaminazione al suolo, per le zone più esposte, nelle vicinanze dell'impianto e in altri Stati membri
- per i gruppi di riferimento in altri Stati membri, livelli annui di esposizione corrispondenti; dose efficace agli adulti, ai bambini e ai neonati, tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione.

3.5. *Smaltimento di rifiuti radioattivi nell'atmosfera da parte di altri impianti*

Procedure di coordinamento dei rilasci con quelli provenienti da altri impianti di cui al punto 1.1, terzo trattino.

4. **Smaltimento di residui radioattivi liquidi in condizioni di funzionamento normale**

4.1. *Procedura di autorizzazione in vigore*

- riepilogo della procedura generale in vigore
- limiti di tolleranza degli scarichi nonché normative associate previste dalle autorità, inclusa la composizione ipotizzata del radionuclide.

4.2. *Aspetti tecnici*

- scarichi annui previsti
- origine degli effluenti radioattivi, loro composizione e forme fisico-chimiche
- gestione dei residui, metodi e vie di scarico.

4.3. *Controllo dei rilasci*

- campionamento, misurazione e analisi degli scarichi, intrapresi sia dall'operatore, sia dalle autorità competenti
- caratteristiche principali dei dispositivi di controllo
- livelli d'allarme, misure d'intervento (manuali e automatiche).

4.4. *Valutazione delle vie di trasferimento all'uomo*

4.4.1. Modelli e parametri utilizzati per calcolare le conseguenze dei rilasci:

- dispersione degli effluenti nell'acqua
- loro trasferimento per deposito e scambio ionico

- trasferimento alle catene alimentari, inalazione della nebulizzazione marina, esposizione esterna, ...
- abitudini di vita (dieta, tempo d'esposizione, ...)
- altri parametri usati nei calcoli.

4.4.2. Valutazione delle concentrazioni e dei livelli d'esposizione associati con i limiti degli effluenti citati al punto 4.1:

- concentrazioni medie annue dell'attività nelle acque di superficie, nei punti in cui tali concentrazioni sono le più elevate, nelle vicinanze dell'impianto e in altri Stati membri
- per i gruppi di riferimento in altri Stati membri: dose efficace agli adulti, ai bambini e ai neonati, tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione.

4.5. *Smaltimento di rifiuti radioattivi effettuati da parte di altri impianti nel medesimo corso d'acqua*

Procedure di coordinamento degli scarichi con quelli provenienti da altri impianti di cui al punto 1.1, terzo trattino.

5. Eliminazione di rifiuti radioattivi solidi

5.1. *Categorie di rifiuti radioattivi solidi includenti, se del caso, combustibile esaurito e valori stimati*

5.2. *Trattamento e condizionamento*

5.3. *Disposizioni per lo stoccaggio*

5.4. *Rischi radiologici per l'ambiente, disposizioni cautelative prese*

5.5. *Disposizioni per il trasferimento e destinazioni delle varie categorie di residui trasferiti fuori del sito*

5.6. *Criteri per le materie contaminate da smaltire derivati dalle disposizioni contenute nelle norme fondamentali di sicurezza*

- limiti di sicurezza fissati dalle autorità competenti.

6. Rilasci non concordati di residui radioattivi

6.1. *Rassegna degli incidenti di origine interna ed esterna suscettibili di dar luogo a rilasci non concordati di sostanze radioattive*

Elenco degli incidenti studiati nella relazione sulla sicurezza.

6.2. *Incidente/i di riferimento presi in considerazione dalle autorità competenti per la valutazione delle conseguenze radiologiche possibili nei casi di rilasci non concordati*

Descrizione degli incidenti presi in considerazione con giustificazione della scelta effettuata.

6.3. *Valutazione delle conseguenze radiologiche degli incidenti di riferimento*

6.3.1. Incidenti che comportano rilasci nell'atmosfera

- ipotesi usate per valutare i rilasci nell'atmosfera
- vie di rilascio; schema dei rilasci nel tempo
- quantità e forme fisico-chimiche dei radionuclidi rilasciati, significativi dal punto di vista sanitario

- modelli e parametri utilizzati nel calcolo della dispersione atmosferica, della deposizione al suolo, risospensione e trasferimento attraverso la catena alimentare e per valutare i livelli massimi di esposizione attraverso le vie significative di esposizione
- concentrazioni massime integrate nel tempo della radioattività nell'atmosfera a livello del suolo e livelli massimi di concentrazione in superficie (con tempo secco e con pioggia) per le aree più esposte in prossimità dell'impianto e per le zone interessate in altri Stati membri
- livelli massimi di esposizione corrispondenti: dose efficace agli adulti, ai bambini e ai neonati che vivono nelle zone interessate di altri Stati membri tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione.

6.3.2. Incidenti che comportano rilasci nell'ambiente acquatico

- ipotesi usate per calcolare i rilasci liquidi
- vie di rilascio, evoluzione dei rilasci nel tempo
- quantità e forme fisico-chimiche dei radionuclidi rilasciati, significativi dal punto di vista sanitario
- modelli e parametri utilizzati nel calcolo della dispersione nelle acque dei rilasci, del loro trasferimento per deposito e scambi ionici, del trasferimento attraverso la catena alimentare e per la valutazione dei livelli massimi di esposizione attraverso le vie significative di esposizione
- livelli massimi di esposizione corrispondenti: dose efficace agli adulti, ai bambini e ai neonati che vivono nelle vicinanze dell'impianto e nelle zone interessate di altri Stati membri tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione.

7. **Piani di emergenza; accordi con gli altri Stati membri**

Per le possibili emergenze radiologiche in grado di colpire altri Stati membri e per facilitare l'organizzazione della radioprotezione nei suddetti Stati,

Breve descrizione:

- dei livelli d'intervento fissati per i vari tipi di contromisure
- delle disposizioni d'emergenza, incluse le zone di intervento del piano d'emergenza adottato per l'impianto
- degli accordi per lo scambio tempestivo di informazioni con altri Stati membri, accordi bilaterali o multilaterali in materia di comunicazione transfrontaliera, coordinamento dei piani d'emergenza e loro attuazione nonché mutua assistenza
- delle disposizioni per la prova del piano d'emergenza con particolare riferimento al coinvolgimento di altri Stati membri.

8. **Controllo dell'ambiente**

- controllo dell'irradiazione esterna
- controllo della radioattività dell'aria, dell'acqua, del suolo e della catena alimentare, intrapreso sia dall'operatore, sia dalle autorità competenti.

In relazione ai paragrafi 3.1 e 4.1 i programmi di controllo approvati dalle autorità nazionali competenti, organizzazione, tipi e frequenza di campionamento, tipi di dispositivi di misure utilizzate in condizioni normali e in caso di incidente; se del caso, qualsiasi accordo di collaborazione a questo riguardo con Stati membri vicini.

ALLEGATO 2

«DATI GENERALI»

applicati alle attività sotto 9

INTRODUZIONE

- presentazione generale del progetto
- descrizione delle varie fasi di smantellamento previste
- procedure di autorizzazione allo smantellamento. Sito e ambiente.

1. Sito e ambiente.1.1. *Situazione geografica e topografica nonché caratteristiche geografiche del sito e della regione con*

- carta della regione che indichi l'ubicazione nonché le coordinate geografiche (gradi, minuti) del sito
- caratteristiche importanti della regione
- collocazione rispetto agli altri impianti analoghi, i cui rilasci possono interferire con quelli dell'impianto considerato
- situazione rispetto agli altri Stati membri, con indicazione delle distanze dai confini e dai centri abitati importanti più vicini, con indicazione della loro popolazione.

1.2. *Idrologia*

Nel caso di un impianto situato lungo un corso d'acqua che fornirebbe una via potenziale di contaminazione per un altro Stato membro, breve descrizione delle caratteristiche idrologiche, che si estendono all'(agli) altro(i) Stato(i) membro(i), ad esempio:

- caratteristiche generali del(i) corso(i) d'acqua, principali affluenti, estuario, grandi opere di regolazione, pianure alluvionali, ecc.
- portata media, portata di piena e di magra nonché frequenza
- falda freatica sotterranea, livelli e portate
- breve descrizione delle zone litorali
- direzione e forza delle correnti, maree, schemi della circolazione sia locale sia regionale
- rischio d'inondazione e protezione del sito.

1.3. *Meteorologia*

Climatologia regionale con distribuzione delle frequenze:

- della direzione e della velocità del vento
- d'intensità e di durata delle precipitazioni,
- per ciascun settore di provenienza del vento, delle condizioni atmosferiche di diffusione e della durata delle inversioni di temperatura.

1.4. *Economia agroalimentare*

Indicazione sommaria:

- delle caratteristiche pedologiche ed ecologiche della regione
- dell'utilizzazione delle acque della regione e, se del caso, negli Stati membri confinanti
- delle principali risorse alimentari della regione e, se del caso, degli altri Stati membri: colture, allevamenti, pesca, caccia, per gli scarichi in mare, dati sulla pesca nelle acque territoriali ed extraterritoriali

- distribuzione delle principali risorse alimentari e in particolare esportazione verso gli altri Stati membri dalle regioni interessate, la misura in cui esse sono collegate al rischio di esposizione proveniente dagli scarichi, attraverso le vie significative di esposizione.

2. **Impianto**

2.1. *Breve descrizione e storia dell'impianto da smantellare*

2.2. *Sistemi di ventilazione e trattamento dei residui gassosi e dei residui trascinati dall'aria*

Descrizione della ventilazione, del decadimento, sistemi di filtrazione e di scarico, in condizioni normali e in caso di incidenti, inclusi diagrammi di flusso.

2.3. *Trattamento dei residui liquidi*

Descrizione degli impianti per il trattamento dei residui liquidi, della capacità di stoccaggio e dei sistemi di scarico, inclusi i diagrammi di flusso.

2.4. *Trattamento dei residui solidi*

Descrizione degli impianti di trattamento dei residui solidi e capacità di stoccaggio.

2.5. *Contenitori stagni*

Descrizione sommaria includente specifiche relative alla tenuta e alle prove di tenuta.

3. **Smaltimento nell'atmosfera di residui radioattivi in condizioni di funzionamento normale**

3.1. *Procedura di autorizzazione in vigore*

- descrizione sommaria della procedura in vigore
- limiti di tolleranza dei rilasci nonché normative associate previste dalle autorità, inclusa la composizione ipotizzata del radionuclide.

3.2. *Aspetti tecnici*

- scarichi annui previsti
- origini degli effluenti radioattivi, loro composizione e forme fisico-chimiche
- gestione dei suddetti effluenti, metodi e vie di scarico.

3.3. *Controllo degli scarichi*

- campionamento, analisi e misurazione degli scarichi, intrapresi sia dall'operatore, sia dalle autorità competenti
- principali caratteristiche dei dispositivi di controllo
- livelli di allarme, misure d'intervento (manuali e automatiche).

3.4. *Valutazione delle vie di trasferimento all'uomo*

3.4.1. *Modelli e parametri utilizzati per calcolare le conseguenze degli scarichi:*

- dispersione atmosferica degli effluenti
- deposizione al suolo e risospensione
- catene alimentari, inalazione, esposizione esterna, ecc.
- abitudini di vita (dieta, tempo d'esposizione, ecc.)
- altri parametri usati nei calcoli.

3.4.2. *Valutazione delle concentrazioni e dei livelli d'esposizione associati agli scarichi menzionati al punto 3.1:*

- concentrazioni medie annue dell'attività nell'atmosfera a livello del suolo e contaminazione al suolo, per le zone più esposte, nelle vicinanze dell'impianto e in altri Stati membri
- per i gruppi di riferimento in altri Stati membri, livelli annui di esposizione corrispondenti; dose efficace agli adulti, ai bambini e ai neonati, tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione.

4. **Smaltimento di residui radioattivi liquidi in condizioni di funzionamento normale**

4.1. *Procedura di autorizzazione in vigore*

- riepilogo della procedura generale in vigore
- limiti di tolleranza degli scarichi nonché normative associate previste dalle autorità, inclusa la composizione ipotizzata del radionuclide.

- 4.2. *Aspetti tecnici*
- scarichi annui previsti
 - origine degli effluenti radioattivi, loro composizione e forme fisico-chimiche
 - gestione dei residui, metodi e vie di scarico.
- 4.3. *Controllo dei rilasci*
- campionamento, misurazione e analisi degli scarichi, intrapresi sia dall'operatore, sia dalle autorità competenti
 - caratteristiche principali dei dispositivi di controllo
 - livelli d'allarme, misure d'intervento (manuali e automatiche).
- 4.4. *Valutazione delle vie di trasferimento all'uomo*
- 4.4.1. Modelli e parametri utilizzati per calcolare le conseguenze dei rilasci:
- dispersione degli effluenti nell'acqua
 - loro trasferimento per deposito e scambio ionico
 - trasferimento alle catene alimentari, inalazione della nebulizzazione marina, esposizione esterna, ecc.
 - abitudini di vita (dieta, tempo d'esposizione, ecc.)
 - altri parametri usati nei calcoli.
- 4.4.2. Valutazione delle concentrazioni e dei livelli d'esposizione associati con i limiti degli effluenti citati al punto 4.1:
- concentrazioni medie annue dell'attività nelle acque di superficie, nei punti in cui tali concentrazioni sono le più elevate, nelle vicinanze dell'impianto e in altri Stati membri
 - per i gruppi di riferimento in altri Stati membri: dose efficace agli adulti, ai bambini e ai neonati, tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione.
5. **Eliminazione di rifiuti radioattivi solidi**
- 5.1. *Categorie di rifiuti radioattivi solidi e valori stimati*
- 5.2. *Trattamento e condizionamento*
- 5.3. *Disposizioni per lo stoccaggio*
- 5.4. *Rischi radiologici per l'ambiente, disposizioni cautelative prese*
- 5.5. *Disposizioni per il trasferimento e destinazioni delle varie categorie di residui trasferiti fuori del sito*
- 5.6. *Criteri per le materie contaminate da smaltire derivati dalle disposizioni contenute nelle norme fondamentali di sicurezza, per smaltimento, riciclaggio o nuovo uso*
- limiti di sicurezza fissati dalle autorità competenti.
- 5.7. *Tipi e quantità previste di materiali scaricati*
6. **Rilasci non concordati di residui radioattivi**
- 6.1. *Rassegna degli incidenti di origine interna ed esterna suscettibili di dar luogo a rilasci non concordati di sostanze radioattive*
- Elenco degli incidenti studiati nella relazione sulla sicurezza.
- 6.2. *Incidente/i di riferimento preso/i in considerazione dalle autorità competenti per la valutazione delle conseguenze radiologiche possibili nel caso di rilasci non concordati*
- Descrizione degli incidenti presi in considerazione con giustificazione della scelta effettuata.

6.3. *Valutazione delle conseguenze radiologiche degli incidenti di riferimento*

6.3.1. Incidenti che comportano rilasci nell'atmosfera

- ipotesi usate per valutare i rilasci nell'atmosfera
- vie di rilascio; schema dei rilasci nel tempo
- quantità e forme fisico-chimiche dei radionuclidi rilasciati, significativi dal punto di vista sanitario
- modelli e parametri utilizzati nel calcolo della dispersione atmosferica, della deposizione al suolo, risospensione e trasferimento attraverso la catena alimentare e per valutare i livelli massimi di esposizione attraverso le vie significative di esposizione
- concentrazioni massime integrate nel tempo della radioattività nell'atmosfera a livello del suolo e livelli massimi di concentrazione in superficie (con tempo secco e con pioggia) per le aree più esposte in prossimità dell'impianto e per le zone interessate in altri Stati membri
- livelli massimi di esposizione corrispondenti: dose efficace agli adulti, ai bambini e ai neonati che vivono nelle zone interessate di altri Stati membri tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione.

6.3.2. Incidenti che comportano rilasci nell'ambiente acquatico

- ipotesi usate per calcolare i rilasci liquidi,
- vie di rilascio, evoluzione dei rilasci nel tempo,
- quantità e forme fisico-chimiche dei radionuclidi rilasciati, significativi dal punto di vista sanitario,
- modelli e parametri utilizzati nel calcolo della dispersione nelle acque dei rilasci, del loro trasferimento per deposito e scambi ionici, del trasferimento attraverso la catena alimentare e per la valutazione dei livelli massimi di esposizione attraverso le vie significative di esposizione,
- livelli massimi di esposizione corrispondenti: dose efficace agli adulti, ai bambini e ai neonati che vivono nelle vicinanze dell'impianto e nelle zone interessate di altri Stati membri tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione.

7. **Piani di emergenza; accordi con gli altri Stati membri**

Per le possibili emergenze radiologiche in grado di colpire altri Stati membri e per facilitare l'organizzazione della radioprotezione nei suddetti Stati, breve descrizione:

- dei livelli d'intervento fissati per i vari tipi di contromisure
- delle disposizioni d'emergenza, incluse le zone di intervento del piano d'emergenza adottato per l'impianto
- degli accordi per lo scambio tempestivo di informazioni con altri Stati membri, accordi bilaterali o multilaterali in materia di comunicazione transfrontaliera, coordinamento dei piani d'emergenza e loro attuazione nonché mutua assistenza
- delle disposizioni per la prova del piano d'emergenza con particolare riferimento al coinvolgimento di altri Stati membri.

8. **Controllo dell'ambiente**

- controllo dell'irradiazione esterna
- controllo della radioattività dell'aria, dell'acqua, del suolo e della catena alimentare, intrapreso sia dall'operatore, sia dalle autorità competenti.

In relazione ai paragrafi 3.1 e 4.1, i programmi di controllo approvati dalle autorità nazionali competenti, organizzazione, tipi e frequenza di campionamento, tipi di dispositivi di misura utilizzati in condizioni normali e in caso di incidente; se del caso, qualsiasi accordo di collaborazione a questo riguardo con Stati membri vicini.

ALLEGATO 3

«DATI GENERALI»

applicabili alle attività sotto 10

INTRODUZIONE

- presentazione generale del progetto
- fase attuale della procedura di autorizzazione, fasi future prevedibili
- calendario, data d'avvio prevista, periodo operativo e data di chiusura.

1. Sito e ambiente1.1. *Situazione geografica e topografica nonché caratteristiche geografiche del sito e della regione con*

- carta della regione che indichi l'ubicazione nonché le coordinate geografiche (gradi, minuti) del sito
- caratteristiche importanti della regione
- collocazione rispetto agli altri impianti analoghi, i cui rilasci possono interferire con quelli dell'impianto considerato
- situazione rispetto agli altri Stati membri, con indicazione delle distanze dai confini e dai centri abitati importanti più vicini, con indicazione della loro popolazione.

1.2. *Sismologia*

- grado di sismicità della regione, intensità sismica massima probabile e qualificazione sismica prevista per l'impianto.

1.3. *Idrologia*

Nel caso di un impianto situato lungo un corso d'acqua che fornirebbe una via potenziale di contaminazione per un altro Stato membro, breve descrizione delle caratteristiche idrologiche, che si estendono all'altro(i) Stato(i) membro(i), ad esempio:

- caratteristiche generali del corso(i) d'acqua, principali affluenti, estuario, grandi opere di regolazione, pianure alluvionali, ecc.
- portata media, portata di piena e di magra nonché frequenza
- falda freatica sotterranea, livelli e portate
- breve descrizione delle zone litorali
- direzione e forza delle correnti, maree, schemi della circolazione sia locale sia regionale
- per lo smaltimento geologico, i dettagli pertinenti per il regime idrogeologico, incluse le variazioni stagionali
- rischio d'inondazione e protezione del sito.

1.4. *Meteorologia*

Climatologia regionale con distribuzione delle frequenze:

- della direzione e della velocità del vento
- d'intensità e di durata delle precipitazioni
- per ciascun settore di provenienza del vento, delle condizioni atmosferiche di diffusione e della durata delle inversioni di temperatura.

1.5. *Economia agroalimentare*

Indicazione sommaria:

- delle caratteristiche pedologiche ed ecologiche della regione
- dell'utilizzazione delle acque della regione, se del caso, negli Stati membri confinanti
- delle principali risorse alimentari della regione e, se del caso, degli altri Stati membri: colture, allevamenti, pesca, caccia, per gli scarichi in mare, dati sulla pesca nelle acque territoriali ed extraterritoriali

- dell'attribuzione delle principali risorse alimentari e, in particolare, esportazione verso gli altri Stati membri dalle regioni interessate, nella misura in cui esse sono collegate al rischio di esposizione proveniente dagli scarichi, attraverso le vie significative di esposizione.

1.6. *Altre attività nei dintorni del sito*

- se del caso, impianti industriali o insediamenti militari, trasporti terrestri e aerei e qualsiasi altro fattore che possa avere un'influenza sulla sicurezza dell'impianto
- disposizioni di protezione.

1.7. *Evoluzione del sito*

Evoluzione prevista del sito su un periodo di tempo considerato per una valutazione dell'impatto a lungo termine:

- ambiente naturale; cambiamenti previsti nella geografia, topografia, geologia, idrologia, idrogeologia, meteorologia ed ecologia, effetti della glaciazione e (per le località costiere) cambiamenti del livello marino ed erosione delle coste
- ambiente umano; ipotesi fatte sullo schema futuro della popolazione, sulle abitudini di vita e sulle fonti alimentari
- fonti d'informazione e incertezze dei dati.

2. **Deposito**

2.1. *Approccio concettuale e progettazione*

- caratteristiche principali del deposito
- ubicazione, profondità e progettazione in relazione agli strati geologici
- metodi di deposito, metodi di colmatamento e di sigillatura, calendario del colmatamento e della sigillatura
- piani di sicurezza per far fronte alle difficoltà che possono sorgere durante la fase di costruzione e quella operativa
- approccio alla recuperabilità dei residui
- piani per la chiusura (tempi e fasi)
- piani di gestione nel periodo che segue la chiusura
- descrizione delle disposizioni regolamentari e amministrative per i periodi di chiusura e immediatamente successivi alla chiusura.

2.2. *Residui da collocare nel deposito*

- inventario dei residui; concentrazioni di radionuclidi e quantità e restrizioni, ad esempio su sostanze, concentrazioni, radioisotopi specifici o tempi di dimezzamento
- tipi di condizionamento dei residui
- tipo e capacità dei depositi intermedi da usarsi per i residui entranti, metodi e condizioni di stoccaggio
- controllo dei residui per assicurare la conformità con i regolamenti e le norme locali degli operatori.

2.3. *Sistemi di ventilazione e trattamento dei residui gassosi e dei residui trascinati dall'aria*

Descrizione della ventilazione, del decadimento, sistemi di filtrazione e di scarico, in condizioni normali e in caso di incidenti, inclusi diagrammi di flusso.

2.4. *Trattamento dei residui liquidi*

Descrizione degli impianti per il trattamento dei residui liquidi, della capacità di stoccaggio e dei sistemi di scarico, inclusi i diagrammi di flusso.

3. **Smaltimento nell'atmosfera di residui radioattivi in condizioni di funzionamento normale**

3.1. *Procedura di autorizzazione in vigore*

- descrizione sommaria della procedura in vigore
- limiti di tolleranza dei rilasci nonché normative associate previste dalle autorità, inclusa la composizione ipotizzata del radionuclide.

3.2. *Aspetti tecnici*

- scarichi annui previsti
- origini degli effluenti radioattivi, loro composizione e forme fisico-chimiche
- gestione dei suddetti effluenti, metodi e vie di scarico.

3.3. *Controllo degli scarichi*

- campionamento, analisi e misurazione degli scarichi, intrapresi sia dall'operatore, sia dalle autorità competenti
- principali caratteristiche dei dispositivi di controllo
- livelli di allarme, misure d'intervento (manuali e automatiche).

3.4. *Valutazione delle vie di trasferimento all'uomo*

3.4.1. Modelli e parametri utilizzati per calcolare le conseguenze degli scarichi:

- dispersione atmosferica degli effluenti
- deposizione al suolo e risospensione
- catene alimentari, inalazione, esposizione esterna, ecc.
- abitudini di vita (dieta, tempo d'esposizione, ecc.)
- altri parametri usati nei calcoli.

3.4.2. Valutazione delle concentrazioni e dei livelli d'esposizione associati agli scarichi menzionati al punto 3.1:

- concentrazioni medie annue dell'attività nell'atmosfera a livello del suolo e contaminazione al suolo, per le zone più esposte, nelle vicinanze dell'impianto e in altri Stati membri
- per i gruppi di riferimento in altri Stati membri, livelli annui di esposizione corrispondenti; dose efficace agli adulti, ai bambini e ai neonati, tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione.

3.5. *Smaltimento di rifiuti radioattivi nell'atmosfera da parte di altri impianti*

Procedure di coordinamento dei rilasci con quelli provenienti da altri impianti, eventualità di un effetto additivo per i livelli di esposizione.

4. **Smaltimento di residui radioattivi liquidi in condizioni di funzionamento normale**

4.1. *Procedura di autorizzazione in vigore*

- riepilogo della procedura generale in vigore
- limiti di tolleranza degli scarichi nonché normative associate previste dalle autorità, inclusa la composizione ipotizzata del radionuclide.

4.2. *Aspetti tecnici*

- scarichi annui previsti
- origine degli effluenti radioattivi, loro composizione e forme fisico-chimiche
- gestione dei residui, metodi e vie di scarico.

4.3. *Controllo dei rilasci*

- campionamento, misurazione e analisi degli scarichi, intrapresi sia dall'operatore, sia dalle autorità competenti
- caratteristiche principali dei dispositivi di controllo
- livelli d'allarme, misure d'intervento (manuali e automatiche).

4.4. *Valutazione delle vie di trasferimento all'uomo*

4.4.1. Modelli e parametri utilizzati per calcolare le conseguenze dei rilasci:

- dispersione degli effluenti nell'acqua
- loro trasferimento per deposito e scambio ionico
- trasferimento alle catene alimentari, inalazione della nebulizzazione marina, esposizione esterna, ecc.
- abitudini di vita (dieta, tempo d'esposizione, ecc.)
- livelli di esposizione attraverso le vie significative di esposizione
- altri parametri usati nei calcoli.

4.4.2. Valutazione delle concentrazioni e dei livelli d'esposizione associati con i limiti degli effluenti citati al punto 4.1:

- concentrazioni medie annue dell'attività nelle acque di superficie, nei punti in cui tali concentrazioni sono le più elevate, nelle vicinanze dell'impianto e in altri Stati membri
- per i gruppi di riferimento in altri Stati membri: dose efficace agli adulti, ai bambini e ai neonati, tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione.

4.5. *Smaltimento di rifiuti radioattivi effettuati da parte di altri impianti nel medesimo corso d'acqua*

Procedure per il coordinamento con gli scarichi provenienti da altre installazioni, eventualità di un effetto additivo per i livelli di esposizione.

5. **Eliminazione di rifiuti radioattivi solidi**

5.1. *Categorie di rifiuti radioattivi solidi e valori stimati*

5.2. *Trattamento e condizionamento*

5.3. *Disposizioni per lo stoccaggio*

5.4. *Rischi radiologici per l'ambiente, disposizioni cautelative prese*

5.5. *Disposizioni per il trasferimento e destinazioni delle varie categorie di residui trasferiti fuori del sito*

5.6. *Criteri per le materie contaminate da smaltire derivati dalle disposizioni contenute nelle norme fondamentali di sicurezza*

- limiti di sicurezza fissati dalle autorità competenti.

6. **Rilasci non concordati di residui radioattivi**

6.1. *Rassegna degli incidenti di origine interna ed esterna suscettibili di dar luogo a rilasci non concordati di sostanze radioattive*

Elenco degli incidenti studiati nella relazione sulla sicurezza.

6.2. *Incidente/i di riferimento presi in considerazione dalle autorità competenti per la valutazione delle conseguenze radiologiche possibili nei casi di rilasci non concordati*

Descrizione degli incidenti presi in considerazione con giustificazione della scelta effettuata.

6.3. *Valutazione delle conseguenze radiologiche degli incidenti di riferimento*

6.3.1. Incidenti che comportano rilasci nell'atmosfera

- ipotesi usate per valutare i rilasci nell'atmosfera
- vie di rilascio; schema dei rilasci nel tempo
- quantità e forme fisico-chimiche dei radionuclidi rilasciati, significativi dal punto di vista sanitario
- modelli e parametri utilizzati nel calcolo della dispersione atmosferica, della deposizione al suolo, risospensione e trasferimento attraverso la catena alimentare e per valutare i livelli massimi di esposizione attraverso le vie significative di esposizione

- concentrazioni massime integrate nel tempo della radioattività nell'atmosfera a livello del suolo e livelli massimi di concentrazione in superficie (con tempo secco e con pioggia) per le aree più esposte in prossimità dell'impianto e per le zone interessate in altri Stati membri
- livelli massimi di esposizione corrispondenti: dose efficace agli adulti, ai bambini e ai neonati che vivono nelle zone interessate di altri Stati membri, tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione.

6.3.2. Incidenti che comportano rilasci nell'ambiente acquatico

- ipotesi usate per calcolare i rilasci liquidi
- vie di rilascio, evoluzione dei rilasci nel tempo
- quantità e forme fisico-chimiche dei radionuclidi rilasciati, significativi dal punto di vista sanitario
- modelli e parametri utilizzati nel calcolo della dispersione nelle acque dei rilasci, del loro trasferimento per deposito e scambi ionici, del trasferimento attraverso la catena alimentare e per la valutazione dei livelli massimi di esposizione attraverso le vie significative di esposizione
- livelli massimi di esposizione corrispondenti: dose efficace agli adulti, ai bambini e ai neonati che vivono nelle vicinanze dell'impianto e nelle zone interessate di altri Stati membri, tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione.

7. **Piani di emergenza; accordi con gli altri Stati membri**

Per le possibili emergenze radiologiche in grado di colpire altri Stati membri e per facilitare l'organizzazione della radioprotezione nei suddetti Stati, breve descrizione:

- dei livelli d'intervento fissati per i vari tipi di contromisure
- delle disposizioni d'emergenza, incluse le zone di intervento del piano d'emergenza adottato per l'impianto
- degli accordi per lo scambio tempestivo di informazioni con altri Stati membri, accordi bilaterali o multilaterali in materia di comunicazione transfrontaliera, coordinamento dei piani d'emergenza e loro attuazione nonché mutua assistenza
- delle disposizioni per la prova del piano d'emergenza, con particolare riferimento al coinvolgimento di altri Stati membri.

8. **Controllo dell'ambiente**

- controllo dell'irradiazione esterna
- controllo della radioattività dell'aria, dell'acqua, del suolo e della catena alimentare, intrapreso sia dall'operatore, sia dalle autorità competenti.

In relazione ai paragrafi 3.1 e 4.1, i programmi di controllo approvati dalle autorità nazionali competenti, organizzazione, tipi e frequenza di campionamento, tipi di dispositivi di misura utilizzati in condizioni normali e in caso di incidente; se del caso, qualsiasi accordo di collaborazione a questo riguardo con Stati membri vicini.

9. **Impatto radiologico durante la fase immediatamente successiva alla chiusura**

9.1. *Filosofia per assicurare la sicurezza a lungo termine*

- affidabilità delle rispettive barriere, ridondanza di barriere per quanto riguarda il contenimento di parte/di tutto l'inventario dei radionuclidi.

9.2. *Criteri di accettazione applicati al deposito*

- uso di indicatori di sicurezza quantitativi e qualitativi
- uso di gruppi di riferimento
- periodi di tempo considerati per l'applicazione di indicatori.

- 9.3. *Tecniche usate per valutare l'impatto a lungo termine del deposito*
- approccio a scenari d'indagine
 - descrizione di scenari ipotizzati; caratteristiche, eventi e processi presi in considerazione, nonché caratteristiche, eventi e processi omessi deliberatamente
 - metodi impiegati per la valutazione d'impatto
 - fonti d'incertezza e approcci alla gestione delle stesse
 - piani per la revisione dell'impatto oppure aggiornamento del caso di sicurezza durante il periodo operativo fino alla chiusura.
- 9.4. *Risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine del deposito*
- principali vie di esposizione nelle vicinanze del deposito e in altri Stati membri risultanti dall'evoluzione normale (vedasi 1.7 sopra)
 - quantità calcolate, di forme di nuclidi rilasciati, indice e tempi di rilascio valutati, nonché tempi di ritorno dei gas e delle acque superficiali dopo la chiusura
 - livelli di esposizione massimi corrispondenti: dosi effettive e/o rischi valutati per gli adulti, per i bambini e i neonati che vivono nelle zone interessate di altri Stati membri, tenendo conto di tutte le vie significative di esposizione
 - valutazione delle incertezze nella stima.
- 9.5. *Procedura di autorizzazione*
- descrizione della procedura da effettuare
 - limiti da incorporare nell'autorizzazione.
- 9.6. *Proposte per la gestione del sito dopo la chiusura*
- proposte di monitoraggio del sito dopo la chiusura
 - forma e gestione delle registrazioni.
-

ALLEGATO 4

MODULO STANDARD

Applicabile alle modifiche da apportare a un progetto esistente per lo smaltimento di residui radioattivi

1. Nome e ubicazione dell'impianto interessato

.....
.....
.....

2. Data del parere della Commissione:

3. Breve descrizione delle modifiche progettate

.....
.....
.....
.....
.....

4. Limiti autorizzati di scarico nel progetto esistente ed altre condizioni pertinenti

4.1. Effluenti gassosi

.....
.....
.....
.....

4.2. Effluenti liquidi

.....
.....
.....
.....

4.3. Rifiuti solidi

.....
.....
.....
.....

5. Nuovi limiti di scarico previsti dalle autorità, incluse le modifiche nella composizione ipotizzata del radionuclide ed altre condizioni pertinenti

5.1. Effluenti gassosi

.....
.....
.....
.....

5.2. Effluenti liquidi

.....
.....
.....
.....

5.3. Rifiuti solidi

.....
.....
.....
.....

6. **Conseguenze dei nuovi limiti di scarico e norme associate (effluenti liquidi e/o gassosi) rispetto alla valutazione dell'esposizione della popolazione in altri Stati membri**

.....
.....
.....
.....
.....

7. **Conseguenze delle modifiche in relazione allo smaltimento di rifiuti solidi**

.....
.....
.....
.....

8. **Conseguenze delle modifiche rispetto all'incidente/incidenti di riferimento preso/i in considerazione nel parere precedente**

.....
.....
.....
.....

9. **Nel caso di nuovi incidenti di riferimento: descrizione e valutazione delle conseguenze radiologiche**

.....
.....
.....
.....

10. **Incidenza delle modifiche rispetto all'attuale piano di emergenza e all'attuale monitoraggio ambientale**

.....
.....
.....
.....



AVVISO AI LETTORI

Oggetto: Indici mensili

Gli indici mensili alfabetico e metodologico del mese di aprile sono infine disponibili.

EUR-OP ha intenzione di pubblicare gli indici dei mesi successivi rapidamente, uno ogni due settimane, così da essere nuovamente a giorno all'inizio dell'anno 2000.

Ci rammarichiamo per i lunghi ritardi, dovuti a cambiamenti nei metodi di produzione, e vi assicuriamo che questi problemi non si ripresenteranno per gli abbonamenti dell'anno 2000.

Vogliate accettare le nostre scuse per ogni eventuale inconveniente.